



L.G. 48
2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott.ssa Teresa Giardino Presidente rel.

Dott.ssa Sara Fioroni Giudice

Dott.ssa Giulia Busti Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 114/2026 r.g.

promosso in proprio per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di

BASSINI PELLETTIERIE DI BASSINI FLAVIO & C. S.N.C., con sede legale in Città di Castello, Corso Vittorio Emanuele 40; nonché dei soci illimitatamente responsabili BASSINI FLAVIO, BASSINI FEDERICO, BASSINI CHIARA

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in proprio da parte di BASSINI PELLETTIERIE DI BASSINI FLAVIO & C. S.N.C., sottoscritto altresì dai soci illimitatamente responsabili Bassini Flavio, Bassini Federico e Bassini Claudia;
esaminati gli atti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



07.05.2026

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **BASSINI
PELLETTERIE DI BASSINI FLAVIO & C. S.N.C.**, CF 01964370546,



con sede legale in CITTA' DI CASTELLO, CORSO VITTORIO EMANUELE N.40; nonché dei soci illimitatamente responsabili **BASSINI FLAVIO, BASSINI FEDERICO, BASSINI CHIARA;**

nomina

la dott.ssa **Teresa Giardino** Giudice Delegato per la procedura;

nomina

Curatore l'Avv. **Maria Grazia Giorgi**, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCI* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,



ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno **13 gennaio 2027 ad ore 12,00** , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica



certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dei debitori;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 3.8.2026

Il Presidente est.

Teresa Giardino

TRIBUNALE DI PERUGIA
È ~~stato~~ conforme all'originale
emesso e firmato digitalmente dal
Giudice designato.

Perugia, 04/08/2026
Il Giudice
Dott. *Teresa Giardino*

